



COMUNE DI GENOVA

323 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2023-324 DATA 31/07/2023

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO E CHIUSURA, CAUSA DISSESTO STATICO RILEVATO DA SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUMENTALE, DELL'EDIFICIO DI VIA TERPI CIVICO 20A.

31/07/2023	Il Vicesindaco
	[Pietro Piciocchi]



COMUNE DI GENOVA

323 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Schema Provvedimento N. 2023-POS-337 del 28/07/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO E CHIUSURA, CAUSA DISSESTO STATICO RILEVATO DA SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUMENTALE, DELL'EDIFICIO DI VIA TERPI CIVICO 20A.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 21 luglio 2023, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva causa chiamata per cedimento differenziale segnalato da sistema di sensori di controllo presso l'immobile contraddistinto con il civico 20A di Via Terpi, come comunicato giusta nota PEC del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco avente protocollo "*dipvvf.COM-GE.REGISTROUFFICIALE.U.0018104.21-07-2023.h.21:06*" (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 332026.E del 24/07/2023);

- per l'evidenza rilevata dal sistema di sensori di controllo dovuto a spostamenti dell'edificio superiori alle soglie di allarme, il Caposquadra dei Vigili del Fuoco, unitamente al Funzionario di Guardia, ha disposto lo sgombero cautelativo dell'intero stabile;

- in data 21 luglio 2023, in sede di successivo sopralluogo del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, nel prendere atto della necessità di disporre ulteriori controlli e verifiche statiche di dettaglio tese ad escludere possibili pregiudizi per lo stabile e sino all'esecuzione di relativi controlli da parte del tecnico preposto alla gestione del sistema di monitoraggio ed all'eventuale realizzazione degli interventi manutentivi ritenuti necessari dal tecnico incaricato dal condominio, si confermavano le disposizioni di sgombero impartite dai VV.F. in sede di loro intervento;

Vista, in particolare la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 21/07/2023 dal personale del civico Ufficio Pubblica Incolumità, registrata al prot. n. 341311.I del 28/07/2023, dalla quale emerge la necessità di disporre lo sgombero di tutti gli appartamenti del civico 20A di Via Terpi, comprese parti comuni;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 341311.I del 28/07/2023, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. 332838.U del 24/07/2023;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale numero 346 del 2010 a norma della quale, nei casi di eventi che interessino la pubblica incolumità, l'amministrazione comunale può disporre l'accoglienza in albergo o presso altre strutture delle persone che, non potendo accedere alla loro abitazione in seguito ad evento calamitoso non siano in grado di provvedere autonomamente, nei modi in essa stabiliti;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dirigente dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

l'ordine di sgombero cautelativo, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accedere a tutti gli appartamenti ed alle parti comuni dell'edificio di Via Terpi civico 20A, come già disposto dai Vigili del Fuoco in sede di loro intervento eseguito in data 21/07/2023;

DISPONE

la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alle loro abitazioni in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo ai nuclei familiari sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;

che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi Generali - Centrale Notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- all'Area Servizi Civici – Direzione Municipio IV Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche Sociali, per quanto di competenza;
- alla Direzione Avvocatura, per quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Area Servizi Civici - Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi